

Codice DB2017

D.D. 10 ottobre 2013, n. 787

Reg. (CE) 852/2004 e D.P.R. 19.11.1997, n. 514 - Ditta S.I.R.M.I. di Michele Rubino & C. S.a.s. con sede legale in Torino (TO), Via Principi d'Acaja n. 44 e stabilimento in Rosta (TO), Via Rivoli n. 63. Riconoscimento igienico sanitario attivita' di confezionamento, deposito e commercio additivi alimentari.

Vista l'istanza datata 07.08.2013 e successive integrazioni, inoltrate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune di Rosta - pratica SUAP n. 47/2013 - e pervenute a questo Settore rispettivamente il 3 e 7.10.2013 per il tramite della competente ASL TO3 di Collegno e Pinerolo, con la quale la ditta S.I.R.M.I. di Michele Rubino & C. S.a.s., in persona del Legale Rappresentante Sig. Michele Rubino, con sede legale in Torino (TO), Via Principi d'Acaja n. 44, CF e P. IVA 04620920019, richiede il riconoscimento igienico sanitario, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) 852/2004 e D.P.R. 19.11.1997, n. 514, per le attività di confezionamento, deposito e commercio dell'additivo alimentare "E 290 Anidride carbonica (diossido di carbonio)" e di deposito e commercio dell'additivo alimentare "E 941 Azoto", da effettuarsi presso lo stabilimento sito in Rosta (TO), Via Rivoli n. 63.

Vista la nota Prot. n. 98869 del 16.09.2013 integrata con Prot. n. 106598 del 07.10.2013, pervenute il 3 e 8.10.2013, con cui il Direttore del SIAN del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo ha trasmesso l'istanza ed espresso, previa verifica della documentazione prodotta nonché a seguito ispezioni effettuate presso lo stabilimento, parere igienico sanitario favorevole al rilascio del riconoscimento richiesto.

Vista la dichiarazione con la quale il Legale Rappresentante della ditta S.I.R.M.I. S.a.s., Signor Michele Rubino, attesta che il controllo qualitativo del prodotto viene svolto dal laboratorio Medilabor S.C., sito in Cavallermaggiore (CN), Via Cuneo n. 17, come da convenzione stipulata in data 31.07.2013.

Vista la certificazione della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino n. T 122695555 del 18.03.2013.

Vista la documentazione allegata all'istanza.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D.P.R. 19.11.1997, n. 514;
visto il Reg. (CE) 852/2004 del 29.04.2004 e s.m.i.;
visto il Reg. (CE) 1333/2008 del 16.12.2008 e s.m.i.;
vista la D.G.R. 23.12.2010, n. 21-1278;
vista la D.G.R. 14.11.2012, n. 16-4910;
vista la D.D. 15.11.2012, n. 799;
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.;

determina

di riconoscere la Ditta S.I.R.M.I. di Michele Rubino & C. S.a.s., CF e P. IVA 04620920019, con sede legale in Torino (TO), Via Principi d'Acaja n. 44, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, idonea sotto il profilo igienico sanitario per le attività di confezionamento, deposito e commercio dell'additivo alimentare "E 290 Anidride carbonica" e di deposito e commercio

dell'additivo alimentare "E 941 Azoto", da effettuarsi presso i locali dello stabilimento sito in Rosta (TO), Via Rivoli n. 63, strutturato come da planimetria in "allegato A" alla presente determinazione. La Ditta essendo priva di laboratorio interno, dovrà provvedere alla comunicazione di eventuali variazioni dei laboratori di analisi individuati per il controllo qualitativo del prodotto. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22.

Il Dirigente del Settore
Gianfranco Corgiat Loia